

Proc. 587 / 2011

IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice designato, Giovanni Armone;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.1.2011 nel procedimento n. 39020/2010;
esaminati gli atti;

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 28 l. n. 300/70 depositato il 30 novembre 2010, la FLP-Federazione Lavoratori Pubblici e funzioni pubbliche ha chiesto l'accertamento della condotta sindacale posta in essere dall'Agenzia delle dogane in occasione della procedura di passaggio tra le aree funzionali relative a 544 posti, indetta con atto del Direttore dell'Agenzia in data 4 novembre 2010.

Sostiene la ricorrente che tale procedura, nonostante le richieste sindacali, sarebbe stata avviata senza la previa concertazione con le organizzazioni sindacali, come invece previsto dagli art. 24 e 29 del CCNL attualmente vigente, e che ciò costituirebbe una condotta lesiva delle prerogative sindacali.

A nulla varrebbe replicare, come fatto dall'Agenzia delle dogane nel corso della procedura, che la concertazione non sarebbe più prevista dal d. lgs. 165/2001, dopo le modifiche apportate a esso dal d. lgs. 150/2009. Proprio tale ultima normativa, all'art. 65, comma 5, conterrebbe una norma transitoria applicabile nel caso di specie, in base alla quale le disposizioni sulla contrattazione collettiva si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

2. Con atto del 4 gennaio 2011, si è costituita l'Agenzia delle dogane, contestando il ricorso e affermando la piena legittimità del proprio operato.

Sostiene infatti l'Agenzia che le norme della contrattazione collettiva vigente, le quali prevedono la concertazione con le OO.SS. prima dell'individuazione delle procedure per i passaggi di area, sarebbero affette *in parte qua* da nullità sopravvenuta, per contrasto con norme imperative. Le norme imperative, che si sostituirebbero alle norme contrattuali in forza degli art. 2, comma 3-bis, d. lgs. 165/2001, 1339, 1419 c.c., sarebbero date dagli art. 5 e 9 del d. lgs. 165/2001, come modificate dal d. lgs. 150/2009, le quali escludono che gli atti organizzativi dei datori di lavoro pubblici possano dover essere preceduti dalla concertazione, essendo obbligatoria la sola informazione alle OO.SS.

3. Preliminarmente, deve riconoscersi la legittimazione della organizzazione sindacale ricorrente, peraltro non contestata da parte resistente, posto che la FLP ha tra i suoi fini statutari la tutela dei lavoratori associati ed è largamente rappresentativa, come dimostra il fatto che abbia sottoscritto i contratti collettivi nazionali e integrativi riguardanti i lavoratori dell'Agenzia delle dogane.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.

5. L'art. 65, comma 5, del d. lgs. 150/2009 prevede che "le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso".

Occorre dunque stabilire se le disposizioni che vengono in evidenza nel caso in esame, introdotte dagli art. 33, 34 36 del d. lgs. 150/2009, possano considerarsi relative alla contrattazione collettiva.

Con il termine "contrattazione collettiva", il legislatore ha inteso evidentemente riferirsi sia alle disposizioni che attengono al procedimento di contrattazione collettiva, quale ad es. l'art. 59 del d. lgs. 150/2009, sia alle disposizioni che incidono sui contratti collettivi intesi come fonte, alle disposizioni che delimitano cioè i contenuti che il contratto collettivo può avere, le materie sottratte o riservate alla contrattazione collettiva.

Lo dimostrano due dati.

a) La rubrica dell'art. 65, che, pur non vincolante, è idonea a illuminare l'interprete sulla *ratio legis*, reca il titolo "Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti", senza distinguere tra contratti integrativi e nazionali. Ciò dimostra che il legislatore ha inteso nell'art. 65 disciplinare anche l'efficacia dei contratti nazionali in vigore alla data di entrata in vigore della riforma.

b) In secondo luogo, la stessa circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della funzione pubblica, menzionata da parte resistente, parla di "contrattazione collettiva" non soltanto con riferimento alle disposizioni procedurali, ma anche a quelle che tracciano il perimetro dei contratti e il loro contenuto (v. il § 4 della circolare).

6. Alla luce di quanto esposto, le disposizioni del d. lgs. 150/2009 che disciplinano il contenuto dei contratti collettivi nazionali rispetto alla materia della partecipazione sindacale (art. 36, d. lgs. 150/2009 che ha sostituito l'art. 9, d. lgs. 165/2001) devono essere considerate "disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale" nel senso voluto dall'art. 65, comma 5, cit.

Ora, l'art. 9 novellato ha un contenuto positivo e un contenuto negativo.

Anzitutto, demanda alla contrattazione nazionale, e solo a quella, la disciplina della partecipazione sindacale. Inoltre, esclude che la contrattazione possa oltrepassare i limiti fissati dall'art. 5, comma 2, in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, possa cioè prevedere in tali materie una partecipazione sindacale che vada oltre l'informazione.

In forza dell'art. 65, comma 5, cit., tuttavia, l'applicazione di tale limitazione della contrattazione collettiva nazionale è rinviata alla tornata contrattuale successiva a quella vigente e, per converso, le norme vigenti dei contratti collettivi che prevedono la concertazione non possono dirsi affette da nullità sopravvenuta per contrasto con norme imperative.

Anche l'art. 5, comma 2, è norma in parte relativa ai contratti collettivi nazionali, in quanto fa richiamo all'art. 9 e precisa che l'informazione ai sindacati è un obbligo dell'amministrazione solo ove tali contratti la prevedano. Ciò ulteriormente dimostra che il nuovo assetto dei poteri organizzativi e gestionali, nella parte in cui tocca profili oggetto di contrattazione collettiva, non è immediatamente operativo, o meglio opera, ma nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti.

Del resto, parte ricorrente ha prodotto all'udienza del 5 gennaio 2011 due preintese sulla determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree, sottoscritte il 30 dicembre 2010 dall'Agenzia delle dogane e dalle OO.SS. (tra cui la FLP), che costituiscono atti di concertazione basati sui contratti collettivi.

Ne esce rafforzata la convinzione che anche per l'Agenzia delle dogane il sistema concertativo basato sui contratti collettivi vigenti non deve essere necessariamente abbandonato.

7. Sulla base di questa premessa ed essendo pacifico che il CCNL applicabile all'Agenzia delle dogane prevede la concertazione sindacale per le procedure selettive di passaggio di area (v. art. 24 e 29 del CCNL 2002/2005 e art. 6 e 7 del contratto integrativo), deve ritenersi che anche per la procedura selettiva avviata nell'ottobre 2010 l'Agenzia delle dogane dovesse attenersi alle modalità di concertazione previste nei contratti collettivi, non limitandosi a informare le OO.SS., ma concertando con esse la procedura.

Il non averlo fatto (la circostanza è incontestata) integra un comportamento antisindacale.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e concertazione costituisce infatti un comportamento antisindacale, in quanto lede una delle prerogative più tipiche delle OO.SS., vale a dire l'interlocuzione sul procedimento (nella specie, di selezione per i passaggi di area) al fine di verificare la correttezza dell'operato del datore di lavoro rispetto all'interesse collettivo di tutti i lavoratori potenzialmente interessati (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240, 1° luglio 2009, n. 15393).

8. Proprio la tipicità delle prerogative lese porta poi a escludere la necessità di ricercare uno specifico intento antisindacale del datore di lavoro, essendo sufficiente accertare – come è avvenuto – che tale comportamento vi sia stato e abbia inciso sugli interessi collettivi dei lavoratori di cui sono portatrici le OO.SS. (Cass. 21 luglio 2008, n. 20078, 18 luglio 2006, n. 16383).

9. L'accertamento dell'antisindacalità delle condotte dell'Amministrazione resistente determina le conseguenze di cui al dispositivo.

10. La novità e complessità della materia trattata, nonché la circostanza che la citata circolare del Dipartimento della funzione pubblica abbia sostenuto l'immediata applicabilità delle norme sulla partecipazione sindacale, così ingenerando un affidamento incolpevole nell'Agenzia delle dogane, giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P . Q . M .


Visto l'art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300;

dichiara l'antisindacalità e la conseguente inefficacia della determinazione n. 30205/RI/2010, adottata dal Direttore dell'Agenzia delle dogane il 4 novembre 2010, e ordina l'immediata cessazione della procedura selettiva interna per il passaggio di area, avviata con la medesima determinazione, disponendo che la procedura non possa essere ripresa se non previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dei vigenti contratti collettivi; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 7 gennaio 2011

Il Giudice

Giovanni Armone



Depositato in Cancelleria
Roma, li 07 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE B
Laura Ruggieri

